

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sy H IX*
il *19-02-2013*
Il Rep. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE I° - SERVIZIO I°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il *19-02-2013*

SETTORE IX

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale In data <i>19-2-2013</i> <i>N. 140</i>	OGGETTO: liquidazione sentenza Giudice di Pace di Ragusa n. <i>12/12</i> . Opposizione a sanzione amministrativa; causa C. M. G. c/Comune. Scadenza liquidazione: <u>26/02/2013.</u>
N. 19 Settore IX - Polizia Municipale del 01 febbraio 2013	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013 residui

CAP. 1452.1

IMP. 1443/12

bpa. 66/13

FUNZ. 03

SERV. 01

INTERV. 05

IL RAGIONIERE

P61

L'anno duemilatredici, il giorno uno del mese di febbraio, su proposta dell'istruttore direttivo Bracchitta Vincenzo, commissario ispettore superiore di polizia municipale, nell'ufficio del Settore IX il Dirigente, dott. Giuseppe Puglisi, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con ricorso debitamente notificato a questo Ente Comune in data 28/05/2012, la signora C M G agiva in giudizio contro il Comune di Ragusa innanzi al Giudice di Pace, proponendo opposizione avverso il verbale di contestazione n. /12, con numero di registro cronologico /12, redatto in data 12/04/2012 da questo Ufficio di Polizia Municipale, con il quale le si contestava la violazione dell'art. 126 bis, comma 2, del C.d.S. (omessa comunicazione dei dati di conducente non identificato), deducendo l'illegittimità del suddetto verbale per insussistenza della violazione contestata, avendo invece comunicato, mediante apposito modulo, i dati del conducente la propria autovettura

RITENUTO che il Comune ritualmente costituitosi, confermando l'illegittimità del provvedimento adottato da questo Ufficio di Polizia Municipale, prestava acquiescenza al ricorso, producendo in giudizio il provvedimento dirigenziale di annullamento in autotutela n. del 15/06/2012 del suddetto verbale e chiedendo, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.

VISTA la sentenza n. /12, spedita in forma esecutiva e notificata a questo Comune di Ragusa in data 29/10/2012, con la quale il Giudice di Pace di Ragusa, definitivamente decidendo, per i motivi meglio specificati in sentenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel merito condannando, però, il Comune di Ragusa a rifondere in favore della ricorrente C M G le spese processuali liquidate dal Giudice in complessivi euro trecento/00 (€ 300,00) per spese vive, competenze ed onorario, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.

ATTESO che l'art. 9, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, comprese quelle per gli avvocati di cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, prorogandone però, con il successivo comma 3, l'applicazione limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al precedente comma 2.

VISTI gli artt. 41 e 42 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia).

RILEVATO che, in virtù del suddetto D.M. 20/07/2012 n. 140, la liquidazione del compenso dell'avvocato è da ritenersi oramai complessiva dal momento che, come si ricava dal combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'art. 1 del citato D.M., *"lo stesso è comunque applicabile in via analogica a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, nella specie dell'avvocato, e impone una liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari"* (T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, ord. 10/09/2012 n. 1528) e che pertanto, a seguito dell'avvenuta abrogazione del D.M. 8 aprile 2004 n. 127, non è più dovuto il rimborso forfettario delle spese generali di cui all'art. 14 del previgente D.M. n. 127/2004, ormai abrogato.

VISTE le sentenze n. /12 del 12 ottobre 2012 con le quali le Sezioni Unite della Cassazione Civile, occupandosi in via incidentale della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, hanno ritenuto che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al suddetto art. 41 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, i nuovi parametri debbano essere applicati alle determinazioni dei compensi dei professionisti operate dopo la data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale (23/08/2012) e debbano riguardare l'intera prestazione professionale complessivamente considerata, compresa quella svolta prima della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la suddetta sentenza n. /12 è stata resa dal Giudice di Pace di Ragusa in data 27/09/2012 e, quindi, dopo l'entrata in vigore del richiamato D.M. 20/07/2012 n. 140.

RITENUTO di conseguenza che, per le ragioni sopra specificate, la condanna al rimborso forfettario contenuta nella sentenza n. /12, sicuramente dovuta ad un mero reflusso materiale del Giudice, è illegittima e che, quindi, la sua liquidazione produrrebbe un sicuro danno erariale a questo Ente Comune.

CONSIDERATO pertanto che questo Comando deve urgentemente procedere alla liquidazione della complessiva somma di euro trecentosettantasette/52 (€ 377,52), comprensiva di spese vive, competenze, onorario, C.P.A. ed I.V.A., così come disposto dal Giudice nella sentenza debitamente notificata in forma esecutiva.

ESAMINATI gli atti d'ufficio.

RITENUTO che la presente liquidazione riveste senz'altro il carattere dell'urgenza e dell'improcrastinabilità, dal momento che un eventuale ritardo, rispetto al previsto termine di liquidazione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D.L. 31/12/1996 n. 669, scadente il 26 febbraio 2013, potrebbe comportare un ulteriore aggravio per l'Ufficio comunale potendo ben segnare l'avvio delle procedure esecutive in danno di questo Ente Comune, con altre spese da sostenere e consistenti in competenze legali, onorari, C.P.A. e I.V.A.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 230 del 19/12/2012, annotata al Registro Generale in data 31/12/2012 al n. 2320.

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), che determina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti.

VISTO il vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30/10/1997 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 53 e 65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze e attribuzioni dei dirigenti e alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali.

DETERMINA

1) liquidare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Ragusa n. /12 in favore della ricorrente C M G, elettivamente domiciliata a Ragusa presso lo studio dell'avv. Paolo Catra, la complessiva somma di euro trecentosettantasette/52 (€ 377,52), comprensiva di spese vive, competenze, onorario, C.P.A. ed I.V.A., così come disposto in sentenza dal Giudice nella sentenza, debitamente notificata in forma esecutiva a questo Ente Comune;

2) imputare l'importo complessivo di euro trecentosettantasette/52 (€ 377,52) al cap. 1452.1, funz. 03, serv. 01, interv. 05, imp. 1443/12 Bil. 2012, giusta la su richiamata Determinazione Dirigenziale n. 230 del 19/12/2012, annotata al Registro Generale in data 31/12/2012 al n. 2320; *l'op. 64/13*

3) autorizzare l'ufficio ragioneria di questo Comune alla emissione di mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

IL COMANDANTE
(Dott. Giuseppe Puglisi)

Allegata sentenza G.d.P.

Da trasmettersi ai seguenti Settori/Uffici:
- Settore III Bilancio-Finanza-Contabilità

Visto
Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, II
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL COMANDANTE
(Dott. Giuseppe Puglisi)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del T.U.E.L.

Ragusa 16/02/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

20 FEB. 2013

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE

~~S. MESSO COMUNALE
(Salvatore Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 FEB. 2013 al 27 FEB. 2013

Ragusa 20 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE